



III C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.SSA MARIA	MONTELEONE	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittORE

UDIENZA DEL 22.04.2004

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

REPLICHE

AVVOCATO DIFENSORE MUSCO

AVVOCATO DIFENSORE GALLO

RINVIO AL 27.04.2004

PRESIDENTE: Prego! Allora, l'Avvocato Equizi in sostituzione dell'Avvocato Bartolo e dell'Avvocato Nanni. **VOCI:** (in sottofondo).

PRESIDENTE: Prego allora l'Avvocato Musco, può iniziare!

REPLICHE DELL'AVVOCATO DIFESA MUSCO.-

AVV. DIF. MUSCO: sì Presidente, io la ringrazio!

Io per la verità non pensavo di tornare in questa aula, posso parlare fuori dal microfono... no, è meglio vero? **PRESIDENTE:** no no, perché si

registra e quindi deve parlare... **GIUDICE A**

LATERE: è per la registrazione. **AVV. DIF. MUSCO:**

sì, è per la registrazione. **PRESIDENTE:** sì. **AVV.**

DIF. MUSCO: sì, dicevo, io non pensavo di tornare in questa aula a ribadire alcune argomentazioni fatte nella precedente udienza, però credo che una ragione per replicare ci sia, visto che sono state mosse una serie di contestazioni alle argomentazioni da me esposte e che in realtà direi che si distinguono su due piani, per un verso quelle dell'Accusa che così in linea con quanto fatto prima, sono molto garbate e molto contenute e che invece sono state un po' inopportune dai parte dei Difensori di Parte Civile, sia nel tono, sia nella sostanza che in

ogni caso mi pare che certamente non hanno colpito nel segno, perché hanno deformato il senso dell'intervento e hanno cercato di manipolare il senso delle mie argomentazioni. Io ricordo brevemente che cosa ho sostenuto, ho sostenuto il limite che ai tempi della Ordinanza di rinvio a giudizio c'era un diritto vivente a proposito dell'interpretazione dell'art. 289 e ho citato una serie di autori fra i quali in modo particolare il lavoro dell'ex Presidente della Corte Costituzionale Ettore Gallo, insieme... scritto insieme a chi parla, e tutta un'altra serie di scritti, è una Sentenza, l'unica Sentenza della giurisprudenza esistente, non solo edita ma anche inedita, i quali tutti davano dell'art. 289, perché poi di quello dobbiamo parlare pur essendo la contestazione dell'art. 77, ma il contenuto è il 289, una interpretazione assolutamente pacifica, io Vi ho detto che usando una categoria oggi di grande importanza, è la categoria del diritto vivente, ho detto che all'epoca il diritto vivente del 289 era quello, per questo io avevo definito il mio intervento una testimonianza scientifica e mi sono state fatte una serie di repliche, comincio con quella

del... brevemente e termino nell'arco di dieci minuti, con quelle dell'organo dell'Accusa, dell'ufficio dell'Accusa che con, devo dire, con tono molto garbato ha fundamentalmente richiamato tre argomenti, soprattutto due, ha richiamato l'art. 40 del codice penale e dicendo che in questi casi bisogna procedere con il meccanismo dell'obbligo giuridico di impedire l'evento e nella sua discussione ha anche richiamato autori, chiama il nome di Stella con il quale io ho avuto venticinque anni di... di consonanze e vita scientifica che con l'art. 40 cpv. ha ben poco a che spartire e il secondo punto riguarda un'altra affermazione in cui Vi ho detto che al massimo in questa vicenda si sarebbero potute configurare ipotesi di falsità ideologica. Allora, ribadisco il primo punto, la categoria del reato omissivo improprio e del reato commissivo mediante omissione è una categoria che è stata elaborata in dottrina e che poi è divenuta vivente in giurisprudenza a partire dagli anni... dagli inizi degli anni '80, fine anni '70 e inizio degli anni '80 e in particolare ci sono due volumi in Italia che si ispirano a tutta la produzione scientifica tedesca e che sono del

Professore Grasso dell'Università di Catania e del Professore Fiandaca dell'Università... anzi, del Professore Fiandaca dell'Università di Palermo, faccio un po' di università, mi è stato accusato anche di essere stato accademico, ma poi replico alla Parte Civile, all'Avvocatura dello Stato sul punto, i quali tutti assieme anche al giurisprudenza hanno detto che l'obbligo giuridico di impedire l'evento è una categoria che riguarda fondamentalmente due tipi di delitti, i delitti i delitti contro la vita e i delitti contro l'incolumità personale, e cioè in ogni caso i delitti con... i delitti con evento di ordine naturalistico, che l'art. 289 abbia un evento di tipo naturalistico a me non risulta e quindi da questo punto di vista la osservazione e l'impostazione dell'organo dell'Accusa è assolutamente privo di significato, perché il 289 non ha... per spiegarlo ai Giudici Popolari, l'organo giuridico di impedire l'evento è stato costruito su una tipologia di fatti che riguardano il comportamento della baby-sitter a cui la mamma affida il bambino quando se ne va la sera al cinema o a cena, e la baby-sitter assumendo questo obbligo di custodire la bambina

se ne frega e la fa morire, ora certamente fregandosene non ha voluto ammazzarla commissivamente perché il delitto di omicidio è cagionare la morte di un uomo, lo ha cagionato non facendo niente e allora il delitto omissivo improprio o commissivo mediante omissione, appunto, poiché è una eccezionale... ma su questo punto ci sono tutti i manuali moderni che sono chiarissimi sul punto e che dicono, appunto, e anche la giurisprudenza che dice che in questi casi si risponde solo quando l'evento è un evento di tipo naturalistico, sono perfettamente consapevole che è stato fatto qualche tentativo di estenderlo ai delitti societari, ma è stato un tentativo che la giurisprudenza stessa soprattutto che la Suprema Corte ha poi cassato, quindi la prima replica dell'organo dell'Accusa non mi sembra che aggiunga nulla, alla... diciamo così alle motivazioni sulla responsabilità ex 289. Mi è stato poi rimproverato sempre da parte dell'Accusa che avrei costruito una figura di falsità ideologica per omissione che nell'ordinamento giuridico non avrebbe nulla... non avrebbe diritto di cittadinanza, io in realtà ho detto un'altra cosa Signor Presidente, qui ciò

la registrazione del mio intervento, io ho detto che nelle ipotesi di depistaggio, l'ho riletto con molta cura in questi giorni e cioè nell'ipotesi in cui con false informazioni, perché ho preso come modello di riferimento il favoreggiamento personale e il favoreggiamento reale, perché il depistaggio è questo in fondo, se un'attività viene condizionata da false dichiarazioni come nel nostro caso, nell'ipotesi in cui queste dichiarazioni false vengono riscontrate e io sul punto non esprimo nessun giudizio perché non conosco nel merito la causa, dico al massimo che si sarebbe potuto porre un pro... ma era una ipotesi, un problema di falsità ideologica, quindi io non ho costruito una ipotesi così come mi pare di capire nella replica del Pubblico Ministero, io non ho costruito una categoria di falsità ideologiche mediante omissione e in ogni caso è un'argomentazione che rispetto alla configurazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 289 non ha nulla a che vedere e comunque ribadisco, ho apprezzato molto così come avevo detto la prima volta, certamente l'approccio di tipo serio da parte dell'ufficio di Procura che mi è parso

anche qui molto moderato e molto attento. Delle stesse cose non posso dire, mi dispiace che non siano presenti le Parti Civili, per quel che riguarda gli interventi dell'Avvocato dello Stato, dell'Avvocato Gamberini e dell'Avvocato Benedetti. Procedo con ordine e vado a chiudere, l'Avvocato dello Stato in fondo che cosa mi dice? Sei venuto qui a fare accademia, io sono un Avvocato dello Stato che ho la stessa credibilità come la tua, e quindi al postulato che tu mi hai portato io ne appongo un altro, il postulato che tu mi hai portato, dice l'Avvocato De Figueiredo è che il reato di cui all'art. 289 non può essere commesso mediante omissione. Io però che sono Avvocato dello Stato e che ho fatto un concorso più difficile del tuo, ti dico fundamentalmente che il termine fatto di cui all'art. 289 può essere inteso anche in senso omissivo, quindi l'ha posta su questo piano, bene, e poi ha insistito un attimo sulla... di nuovo su questo ultimo argomento che avrei costruito io una ipotesi di falsità ideologica che è assolutamente inesistente, bene, allora a me pare, Presidente questo risulta da una lettura serena e piana che io non Vi ho presentato nessun postulato, io ho

ricordato a questa Eccellentissima Corte di Assise quale era lo stato dell'arte, quale era lo stato dell'arte nel momento in cui il Giudice Istruttore ha rinviato giudizio per l'ipotesi di cui stiamo parlando gli attuali imputati. E ho detto che in uno stato democratico di diritto c'è un problema di lealtà fra le istituzioni e i cittadini e questo lo ribadisco ancora oggi, perché quando tutti i cittadini sappiamo che una norma, di legge viene comunemente e pacificamente interpretata in un certo senso, ci dobbiamo fidare dell'ordinamento. Io chiederei all'Avvocato De Figueiredo quale reazione lui avrebbe se fosse vittima di una modifica in senso peggiorativo dello stato dell'arte di una ipotesi del reato che gli viene contestata a lui, e per esempio mi riferisco all'ipotesi di abuso di ufficio, se gli contestassero una ipotesi di abuso di ufficio basata su di una interpretazione estensiva o addirittura analogica della norma penale, chissà che cosa verrebbe a dire e che cosa verrebbe a gridare, questo era il senso del mio intervento, il senso del mio intervento era che il principio di legalità e per avevo fatto l'esempio della... della struttura del sistema

penale come una struttura equivalente al formaggio svizzero con i buchi, è una struttura frammentaria e che appunto questo dovere di lealtà impedisce che si possa utilizzare lo strumento interpretativo a danno del soggetto e non è a caso che è stato costituzionalizzato il divieto di analogia in mala parte, ma non a caso tutte le tendenze sono quelle di eliminare addirittura anche l'interpretazione estensiva. Ma io non credo di aver detto cose di questo tipo, di aver fatto cose di questo tipo, quindi anche l'Avvocato dello Stato ha usato argomenti assolutamente inconferenti e inidonei e inappropriati. Io mi sarei aspettato che mi si dicesse: lo stato dell'arte che ci hai rappresentato non è questo, ed è quello che ha tentato di fare l'Avvocato Gamberini, a me ben noto perché ha ascendenze universitarie, avendo fatto parte del clan che... del gruppo di giovani studiosi che stava accanto ad uno dei maestri a me più cari, Franco Bricola, mai poi rimpianta per la sua morte giovane, ma da Gamberini mi sarei aspettato una contestazione di questo tipo, che ha tentato di farla ma secondo me l'ha fatta invano, non gli è riuscita, anzi, mi ha

addirittura fornito ulteriori elementi per dirVi che lo stato dell'arte non solo prima era così, ma anche oggi era così, che cosa Vi dice Gamberini in prima battuta? Vi dice Gamberini: "non è vero quello che ha detto il Professore Musco", ci sono almeno due studiosi, uno non affine a me ideologicamente e l'altro invece è a me affine ideologicamente e che si chiama Padovani, i quali invece sostengono la tesi che abbiamo sostenuto noi e cioè che il 289 può essere commesso con altre modalità e anche in via omissiva e può essere commesso anche con comportamento falsi o fraudolenti. Bene, e aggiunge, e peraltro si è scordato che anche il Manzini nel suo trattato dice cosa ben differente e quindi il Professore Musco non può venire qui a dire davanti a questa Corte che c'è un coro unanime nella interpretazione dell'art. 289. Bene, naturalmente al Professore Gamberini forse il... l'Avvocato Gamberini forse nella fretta di preparare questa sua discussione non ha avuto il modo di andarsi a leggere questo libro di Ettore Gallo e di chi Vi parla nei delitti contro l'ordine costituzionale e che pure cita, perché se lo fosse andato a leggere avrebbe visto a

pagina 150 la confutazione che Ettore Gallo fa delle tesi di Zuccalà che non attengono alle modalità commissive o omissive e al contenuto dell'art. 389, ma attengono ad una disputa che Zuccalà voleva riproporre dopo le Sentenze delle Sezioni Unite di fine anni '60 sul requisito della idoneità o della equivocità a proposito del delitto di attentato, perché il lavoro che Gamberini sommariamente e impropriamente richiama Zuccalà e che si chiama profilo del delitto di attentato in rivista italiana di diritto e procedura penale del 1977, lui cita solo data del 1977, è un articolo in cui Zuccalà tradendo, appunto, le ispirazioni garantistiche delle Sentenze delle Sezioni Unite dice che nei delitti di attentato non c'è bisogno del requisito della idoneità e della univocità, tesi che appunto è stata brutalmente confutata, uso questo termine ad hoc da Gallo in questo libro successivo e di cui si ha pagina 150 e seguenti la prova documentale. Ma poi dice Gamberini che Gallo non avrebbe detto le cose che Vi ho detto io, ma che si sarebbe espresso in termini molto più sfumati sul contenuto dell'art. 289 ma visto che ha detto questo, mi dispiace che non ci sia il Pubblico

Ministero qui, perché glielo farei leggere anche a lui per avere anche un testimone autorevole, a pagina 201 Ettore Gallo dice: "nel concetto di impedimento è compreso non soltanto la creazione di ostacoli che rendono impossibile il materiale esercizio delle prerogative attribuzioni e funzioni, ma altresì ogni coazione anche psichica esercitata sui vari organi per ottenere un esercizio diverso dal dovuto e comunque non conforme alla volontà dell'organo", pagina 201, io credo che più chiaro di così il mai abbastanza compianto ex Presidente della Corte Costituzionale Ettore Gallo, non avrebbe potuto esprimersi, chiarissimo, quindi impedimento significa impossibilità materiale e coazione anche psichica e poi a voler essere rigorosi da dove trae anche spunto Gallo per sostenere questa tesi che dico era di tutto, anche da quel Manzini che secondo Gamberini sostiene cose diverse, perché io sono andato a prendermi questa volta anche il trattato e a pagina 555 il Manzini nel suo trattato dice che per impedimento si deve intendere ogni impossibilità di esercitare le funzioni dell'organo secondo la volontà di chi ne è rivestito ovvero, queste sono le ultime tre

pagine, pagina 555, oppure una coazione ad esercitarle secondo la volontà del colpevole, quindi Gamberini è venuto qui a dire delle cose che non sono vere, ma la cosa più grave è che non sono vere neppure le affermazioni del suo amico Professor Padovani che lui dice di aver sostenuto tesi differente, io ho voluto portare il libro per intero, non ho fatto fotocopie, Codice Penale Tullio Padovani, pagina 1125, elemento materiale la condotta, non è richiesto, dice Padovani che la condotta abbia carattere violento, ben potendo l'impedimento essere cagionato da una pressione psicologica e aggiunge, il comportamento che ha natura commissiva e quindi esattamente il contrario di quello che Gamberini è venuto qui a raccontarVi. Io se ci fosse stato il P.M., glielo metto qui a disposizione per avere anche un testimone della verità delle cose che dico. Ma la cosa che mi ha un po' dispiaciuto provenendo da un giovane che viene dagli ambienti universitari è quella che mi mette in bocca una interpretazione... della interpretazione montescheiana, è come se io davanti a Voi avessi detto che il Giudice è soltanto la bocca della legge e che sarebbe rimasto un troglodita del

diritto penale perché non mi reso conto che c'è bisogno anche dell'interpretazione evolutiva. Ma Presidente, se Vi andate a leggere il testo del mio intervento, Consigliere relatore, Signori Giudici, io addirittura Vi ho fatto due esempi di situazioni in cui il testo della legge consente opzioni tra loro diverse e lo ricordo quali sono state, l'appropriazione delle monete nella Fontana di Trevi e che addirittura vede tre soluzioni, l'illecito civile, l'appropriazione indebita o il furto e l'esempio dell'art. 501 bis dell'agiotaggio così detto annonario e cioè del significato che hanno i termini beni di consumo di prima necessità secondo la legge del 1978 emessa durante quel periodo triste in cui eravamo costretti ad andare a piedi perché mancavano... mancava il petrolio e la benzina, se Vi ricordate, ma Vi ho detto di più, Vi ho richiamato esperienza dai codici penali spagnoli e tedeschi, Vi ho detto che c'è una ragione teleologica e quindi di tutto mi sarei aspettato tranne, appunto, di essere accusato di essere ancora rimasto ai tempi di Montesquieu di considerare l'interpretazione o la bocca... il Giudice che fa l'interpretazione ed è la

cosiddetta bocca delle legge. Quanto infine ai rilievi dell'Avvocato Benedetti, lì c'è soltanto da stendere un velo pietoso, non soltanto per i travestimenti e le ambiguità che manifesta a proposito dell'esempio che Vi ho fatto io, ho detto, Vi ricordate, Vi ho fatto una ipotesi, Vi ho fatto una ipotesi, dico: com'è che in un ipotetico ordinamento in cui è previsto il 289 non è venuto a nessuno in testa di incriminare i servizi segreti per aver dato false informazioni sulle armi di Saddam? Mi ricordo che avevo ancora qui i giornali dell'epoca, e loro, l'Avvocato Benedetti ha ritenuto che si trattasse di un esempio stupefacente, ma non si capisce bene il perché, ma più di questo l'Avvocato Benedetti non ha detto, si è meravigliato e con... certo, con un tipo di arroganza che caratterizza la gioventù e che a volte ha bisogno, appunto, di essere coperta con un pizzico di buon senso. Chiudo citandoVi l'ultima voce sull'art. 289, è uscito in questi giorni un nuova edizione di un codice penale operativo curato da due Magistrati che si chiamano Luciano Ciafardini e Nicola Russo, per i tipi dell'Asimone (fonetica), io vado a leggere a proposito dell'art. 289 e ancora qui sotto il

segno della condotta mi dice: "la norma distingue a secondo che il fatto sia diretto ad impedire o soltanto a turbare l'esercizio delle funzioni, l'impedimento non è solo un ostacolo posto all'esercizio della funzione, ma anche ogni altra coazione diretta a costringere ogni altra coazione diretta a costringere", vedete qui i due Magistrati come sottolineano questo profilo del dato psicologico coattivo, della coazione diretta a costringere l'organo ad operare in modo non conforme alla sua volontà o al di fuori dei requisiti imposti dalla legge. Quindi concludo dicendo che non solo il coro non ha avuto una voce dissonante all'epoca, ma gli ulteriori contributi interpretativi che si sono avuti da parte di personaggi della Dottrina e di personaggi della giurisprudenza, concordano nel ritenere, appunto, che l'art. 289 deve essere inteso come un'attività coattiva e che per tanto non può essere commesso mediante omissione, perché un'omissione non può mai avere l'effetto per usare ancora le parole di questi due Magistrati di costringere mediante coazione e queste sono le ragioni per le quali ancora insisto nel dire che il fatto così come

contestato non sussiste e in ogni caso non è previsto dalla legge come reato, in questo senso sollecito la decisione della Corte. Grazie! Io spero di essere stato fedele all'impegno di essere breve e conciso, grazie Presidente, grazie Consiglieri, grazie alla Corte! **PRESIDENTE:** sì bene, allora può intervenire ora l'Avvocato Gallo.

REPLICHE DELL'AVVOCATO DIFESA GALLO.-

AVV. DIF. GALLO: grazie Signor Presidente!

PRESIDENTE: sì. **GIUDICE A LATERE:** al microfono

Avvocato! **AVV. DIF. GALLO:** sì, buongiorno Signor Presidente. Signor Presidente, Signori della Corte, Signori della Pubblica Accusa, intervento per ultimo e non approfitterò del Loro tempo, perché tutto quello che sul fatto che concerne le ipotesi contestate si poteva e si doveva dire è stato splendidamente detto dai colleghi di Difesa che mi hanno preceduto, per quanto riguarda in modo particolare la posizione del Generale Melillo del quale sono il secondo Difensore, non posso che rimettermi e rifarmi a tutto quello che è stato magistralmente esposto dall'Avvocato Nanni, quindi il discorso che mi propongo di svolgere davanti alla Loro giustizia, Eccellenze

è estremamente scarno ma vuole avere una sua precisa linea, è un discorso di lettura, di interpretazione della norma della cui violazione gli attuali imputati sono chiamati a rispondere e anche qui debbo ricordare le cose puntuali, lucide, precise, che sono state dette e sviluppate dai colleghi che mi hanno preceduto, tutti, in modo particolare mi riferisco alla storia dell'istituto e della sua interpretazione e della sua origine che è stata svolta dall'Avvocato Musco. Io partendo da questi dati do per acquisite le cose che sono state dette, mi propongo semmai di mettermi dal punto di vista di quella che potrebbe essere l'ottica di un profilo accusatorio e vedere se la contestazione regge secondo questa ottica, abbiamo questa norma del 289 che ha un suo precedente nell'art. 118, Eccellenza della Corte, del codice del 1889 e che era una norma praticamente simile, salvo naturalmente i dati differenti in tema di diritto pubblico generale, ma la cui condotta era abbastanza conforme a quella tipicizzata dall'attuale regola del codice penale vigente, dico abbastanza perché l'art. 118 del codice Zanardelli non contemplava la fattispecie che

concerne la turbativa delle attribuzioni o prerogative del Governo, del Capo dello Stato, del Governo o delle funzioni delle assemblee, Corte Costituzionale, eccetera eccetera, Corte Costituzionale è chiaro, i soggetti passivi mutano perché è profondamente cambiato il quadro di diritto pubblico generale, ma per quanto concerne la condotta, il 118 si incentrava tutto sulla realizzazione di fatti diretti ad impedire un svolgimento secondo la libertà di scelta e di valutazione degli organi costituzionali e istituzionali menzionati nella norma stessa. Mancava il riferimento ad una condotta di turbativa, tanto che i reati, le condotte, i fatti che realizzavano non un impedimento ma una mera turbativa erano risolti dalla giurisprudenza dell'epoca, quella sotto il codice dell'89, riportandoli nella misura in cui erano riferibili a delitti contro la Pubblica Amministrazione, la riforma dei codici, anzi la stesura di nuovi codici, debbo dire alla riforma, perché particolare storicamente, curioso ma interessante la legge delega non delegava alla formazione di nuovi codici bensì alla revisione dei codici preesistenti, poi e forse per fortuna ci fu una

esorbitanza da quelli che erano i limiti della legge delega e avemmo nuovi codici tanto di diritto che di procedura penale, nel nuovo codice si affiancò alla fattispecie imperniata sull'impedimento, fatto diretto ad impedire, la fattispecie di fatto diretto a turbare l'esercizio, per quanto riguarda, delle prerogative o delle attribuzioni, eccetera eccetera, questo perché? Perché secondo l'ideologia del tempo sembrava disdicevole che fatti che turbassero la libertà degli organi costituzionali fossero allocati sotto l'etichetta che sembra minimalista, chissà perché, dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e si volle invece riportarsi alla qualificazione più impressionante vorrei dire di delitti contro la personalità dello Stato. Era un motivo puramente ideologico, pienamente rispondente alla ideologia statalista imperante in quel periodo, però ecco Sallustio, Eccellenza della Corte, mette in bocca a Cesare quando deve difendere i catilinari dall'accusa di tradimento che avrebbe portato, di resa repubblica che avrebbe portato alla pena maggiore, alla pena capitale, mette in bocca a Cesare questa frase, che si nel caso di specie

era giustificata la richiesta della pena di morte, però molto spesso ex bona mala orta sunt, da cose buone spesso nascono cose cattive, nel caso nostro per quanto riguarda la nuova stesura, struttura dell'articolo 289 rispetto al precedente 118 abbiamo il contrario, da una intenzione tutto sommato non condivisibile è nato però un frutto positivo ex mala bona orta sunt, cioè la previsione nello stesso articolo di due fattispecie, quella della turbativa e quella dell'impedimento fatto diretto a turbare, fatto diretto ad impedire, ci fornisce della chiave ermeneutica, della chiave di lettura più efficace per comprendere che cosa rappresenta il fatto diretto ad impedire, perché proprio dall'azione di regolamentazione dei confini che deve sorgere fra queste due figure rispettivamente allocate nel primo e nel secondo comma dello stesso articolo, nasce la precisazione di quello che poteva essere prima un concetto abbastanza poliedrico e confuso, confuso e poliedrico proprio perché si tendeva a riportare sotto la configurazione del fatto diretto ad impedire comportamenti che a ben guardare non avevano queste caratteristiche ma rispondeva piuttosto a

quelle non previste nella precedente normativa del fatto diretto a turbare. E a questo punto il discorso si incentra e procedo per tratti volutamente molto rapidi, perché come ho detto non voglio abusare della loro pazienza, su quello che è il risultato avuto di mira, fatto diretto a impedire, fatto diretto a turbare, qui debbo fare una premessa, non c'è dubbio che nel 289 noi possiamo riscontrare per quanto concerne la formulazione legislativa un reato di mera condotta, perché nella norma si prescinde e giustamente tutti capiamo il perché, dalla realizzazione dell'evento avuto di mira, ci si limita a parlare di fatto diretto a impedire il turbamen... a impedire l'esercizio, eccetera eccetera, di fatto diretto a turbare tanto che si realizzi, si verifichi o no l'evento avuto di mira, la figura criminosa rimane sempre la stessa, reato di mera condotta, di mera condotta che però presenta una caratteristica, che in questo processo gioca un ruolo molto importante, si tratta di una fattispecie sì imperniata su una mera condotta del soggetto agente, però causalmente orientata, voglio dire se non c'è un problema di causalità effettiva, perché si

prescinde dalla realizzazione dell'evento c'è un problema di causalità virtuale, gli atti diretti a impedire debbono essere atti causalmente dotati della efficacia necessaria per raggiungere l'esito, il risultato che il soggetto si propone, c'è un problema di causalità non effettuale come quando leggiamo: "chiunque cagiona - ad esempio - la morte di un uomo", ma causalità virtuale, pongo in essere un atto diretto a un dato risultato e questo conduce ad un passo ulteriore, tutte le volte che si pone nella lettura di una norma del codice penale e ad avviso di chi Vi parla anche del codice civile, un problema di causalità, mi riferisco per esempio ai problemi che sorgono in tema di 2043, la norma chiave, meglio, le norme chiavi sono quelle degli artt. 40 e 41 del codice penale, perché sono le uniche regole di diritto positivo in cui facendo astrazione da quella che può essere la personale simpatia di questo o quell'autore, di questo o di quel Magistrato per un certo modo di considerare il nesso causale, sono le uniche regole che dettano quali sono i modi e le forme con cui in un processo che rappresenta la concretizzazione del diritto sostanziale, si può accertare

l'esistenza di un nesso causale, quindi dobbiamo fare riferimento alla normativa degli artt. 40 e 41, non perché, ripeto, l'evento debba prodursi anche se nella contestazione viene enunciato come evento... ma questo è indifferente sotto il profilo del 289, ma perché il 289 presuppone proprio questa virtualità causale. E quando esaminiamo le condotte contestate, sul punto poi dovremo ritornare brevemente non voglio... troviamo che si tratta di condotte nella loro parte significativa, è veramente incidente sul nucleo essenziale delle imputazioni di condotto omissive, di condotte le quali consistono nel tacere, nel non enunciare questo o quel dato. I colleghi che mi hanno preceduto hanno da pari loro dimostrato... mi permetto di ritenere che la dimostrazione abbia pienamente raggiunto il suo scopo, che in realtà questi silenzi, queste omissioni non ci sono state o se ci sono state di fatto non sono state consapevoli, non sono state volute, ma ripeto per mantenermi fedele al punto di partenza che ho enunciato all'inizio del mio intervento, mi muovo dall'angolo visuale dell'Accusa e mi chiedo: questi silenzi, queste condotte consistenti nel non dire o dire

parzialmente debbono essere causalmente orientate verso un certo evento che come sappiamo è quello dell'impedimento allo svolgimento di prerogative o attribuzioni, eh debbono essere causalmente orientate, questo come dicevo propone un problema di causalità e di causalità da condotta omissiva - disturbo? - da condotta omissiva ad evento e qui viene immediatamente in rilievo il capoverso dell'art. 40, l'obbligo giuridico di impedire all'evento, perché Eccellenza se avessimo a che fare con un puro e semplice reato di mera condotta, non causalmente orientato, sia pure in senso virtuale potremmo dire che l'obbligo di fare nasce direttamente dalla norma incriminatrice penale, ma questo vale, ripeto, quando non si abbia a che fare con una condotta causalmente orientata, come è in questo caso, fatto diretto ad impedire. E allora dobbiamo domandarci: qual è la norma da cui discende il dovere giuridico di impedire... di non rendere possibile quel risultato di impedimento che è ipotizzato, sia pure come virtuale, potenziale dalla norma in questione. Si è molto discusso nel corso di questo dibattimento a proposito del decreto istitutivo delle funzioni e della

struttura dello Stato Maggiore della Difesa... dello Stato Maggiore Generale e degli Stati Maggiori di quelle che allora le erano le tre Armi, e ci si è incentrati in modo particolare sull'articolo primo, dove si definisce compito dello Stato Maggiore Generale quello di svolgere attività di consulenza presso il Ministro della Difesa, attività di consulenza e già questo, Eccellenza della Corte, pone un primo dubbio, se l'attività di consulenza presupponga anche l'obbligo giuridico di fornire determinati dati, anzi a un certo momento nel corso del decreto che le Loro Eccellenze conoscono meglio di me, si legge che è il Ministro che deve fornire agli effetti dell'organizzazione militare certe notizie agli organi dello Stato Maggiore. Ma non voglio intrattenermi sul punto che rischierebbe di essere inutilmente filologico di che cosa comporti o no la consulenza, mi basterà sottolineare che lo Stato Maggiore un organo tipo la C.I.A., che sorge proprio con il compito specifico e ben determinato di fornire certe notizie a chi poi deve prendere le decisioni operative. Voglio sottolineare un altro aspetto dell'art. 1 del decreto che ci interessa, si

parla di consulenza con il Ministro competente, per tutti i problemi riguardanti la Difesa, la Difesa, cioè tutti i problemi di ordine militare, non i problemi come quelli che sorgono dalla vicenda che ci interessa, rapporti politico diplomatici eventualmente con altri Stati, questa è area completamente estranea a quelle che sono le funzioni, i compiti demandati allo Stato Maggiore, la sua consulenza se vogliamo in questa locuzione comprende anche un'attività di fornitura di notizie è circoscritta e delimitata alla Difesa, e qui non ci sono problemi di difesa, qui non si tratta di difendersi contro l'aggressione dello Stato A, dello Stato B o dello Stato C, posto che ormai il tristissimo evento si era verificato, la sciagura immane, desolante si era prodotta ma non poteva certamente a questa farsi fronte con una difesa del territorio nazionale rispetto ad attacchi che non c'era stati, attacchi nel senso di aggressione ostile, di aggressione bellica, a tutto concedere si sarebbe trattata di una vicenda impregnata su una tristissime immane fatalità, quindi non un compito di difesa, lo Stato Maggiore Generale non è la protezione

civile, i compiti di informativa avrebbe potuto riguardare semmai, ma sono sottratti alle funzioni dello Stato Maggiore rapporti politico diplomatici. E qui Eccellenza della Corte ci troviamo di fronte alla constatazione che da questo art. 1, primo, del decreto sulla struttura e le funzioni dello Stato Maggiore Generale, degli Stati Maggiori delle tre Armi, non discende assolutamente l'obbligo di informativa, la cui violazione si vorrebbe ricavare la rilevanza giuridico penale di una pretesa condotta omissiva, quindi dovremmo rispondere di un qualche cosa che non è dotata di efficacia causale nei confronti dell'evento che dovrebbe essere impedito, dovrebbe essere vietato. Si è fatto anche ricorso a un articolo del codice penale militare in cui si afferma che in caso di pericolo il militare non può invocare, eccetera eccetera, ma qui il pericolo è il pericolo personale, questa è una norma che non ha niente a che fare con il comportamento che viene ascritto agli attuali convenuti davanti alla loro giustizia, questo è il comportamento del militare che per viltà si sottrae, eccetera eccetera, stiamo assolutamente al di fuori dell'area che

qui ci compete investigare e allora possiamo arrivare a mio avviso a una prima affermazione che la condotta omissiva che intanto sarebbe rilevante in quanto risultasse in violazione di uno specifico obbligo giuridico di precludere l'evento dannoso o pericoloso vietato dalla legge, non trova quel suo caposaldo, quel suo fondamento espressamente richiesto dal capoverso o dall'art. 40, rappresentato dall'obbligo giuridico, cioè dall'esistenza di una norma di diritto positivo che immediatamente o mediatamente potrebbe essere anche un negozio giuridico, produce l'obbligo in questione e su un punto mi permetterei di insistere Eccellenza, che trattandosi di comportamento omissivo, cioè di un comportamento tendenzialmente indefinito e oserei dire slabbrato, la puntualità del contenuto dell'obbligo giuridico di impedire l'evento va raggiunta con la maggiore precisione, con la maggiore calibratura possibile, perché se non adempiamo a questa esigenza rischiamo di travasare nel mare della rilevanza per omissione il nulla, tutto, tutto diventa sfumato, tutto diventa dai contorni assolutamente incerti e irraggiungibili, tali cioè da non rispondere a

quel requisito di tipicità che è fondamentale non soltanto costituzionalmente ma già alla stregua dell'attuale codice penale, quando si parla di fa... eccetera. E detto questo, Eccellenze, il pensiero vola subito a quella che si può raffigurare come la stazione successiva, già forse basterebbe dire, beh la condotta omissiva non è tale perché non è rilevante, ma vediamo quale sarebbe l'evento che potenzialmente dovrebbe essere precluso attraverso l'adozione, la tenuta di quella condotta che dovrebbe risultare prescritta da un obbligo giuridico che in realtà non esiste, perché almeno le fonti che ci sono state presentate come idonee a fare scattare questo obbligo tali non sono, l'evento sarebbe quello dell'impedimento all'esercizio delle attribuzioni e delle... prerogative del Governo, poi ci sono le funzioni delle assemblee, eccetera eccetera, e qui ritorno a quella notazione di esordio che avevo effettuato parlando del compito di chiave ermeneutica che la fattispecie di fatti diretti a turbare presenta rispetto alla prima, fatti diretti ad impedire, qui Eccellenza della Corte potrebbe essere superfluo indugiare sul rapporto tra questo

delitto di attentato e il tentativo, dico superfluo perché nella contestazione viene imputato non soltanto che il fatto era diretto a impedire, ma che l'impedimento si sarebbe effettivamente verificato, però due parole possono non guastare, rapporti con il tentativo, beh io direi che nelle fattispecie di attentato i requisiti richiesti dall'art. 56 non solo sono presenti ma per un verso si impongono con una perentorietà ancora maggiore, per quanto riguarda l'efficacia causale ne ho già parlato e d'altra parte è una raccomandazione che viene dal buon senso, immaginiamo che io domani uscito di mente scriva al Presidente della Repubblica Francese pregandolo di occupare militarmente il cuneese, è chiaro che io soggettivamente compio un atto, un fatto diretto a sottoporre parte del territorio nazionale, che è uno dei delitti e... alla sovranità straniera, ma è chiaro che nessuno mi imputerebbe, semmai ci sarebbe un problema di sanità mentale, di... tante altre cose, ma nessuno mi potrebbe imputare un fatto di 289, quando io Marcello Gallo, quis de populo, scrivessi al Signor Chirac dicendo: "mi faccia la cortesia, occupi Cuneo e tutto l'hinterland

cunese", quindi è indispensabile una carica, una potenzialità virtuale volta alla realizzazione dell'evento e questo per ciò che riguarda la idoneità, che è la prima delle note del 56, direzione non equivoca, e quindi non voglio dire qualche cosa che può risultare eterodosso rispetto a pagine e pagine di dottrina ma non di giurisprudenza, perché la giurisprudenza è proprio nel senso che verrò adesso a sostenere, hanno sempre detto: "beh, ma forse la direzione", no la direzione univoca è affermata, postulata con maggior vigore, rigore nel 289 rispetto al 56, perché il 56 parla di diretto in modo non equivoco, con questa frase, con questa locuzione, che è frutto di una mediazione, mediazione in tema normativo conducono sempre a risultati non particolarmente felici, va bene, di una mediazione tra opposti angoli visuali, ma comunque è una locuzione che traccia un arco agli estremi del quale si pongono delle situazioni assolutamente dubitative e problematiche, dirette in modo non equivoco, nel 289 invece no, abbiamo un'affermazione puntuale, precisa, pulita, fatti diretti ad impedire, non fatti non equivocamente ma fatti diretti, il che vuol dire che la

direzione univoca va accertata, va riscontrata nel controllo della corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta. Ma detto questo voglio ritornare al discorso che è fondamentale, per quanto mi riguarda, della natura e struttura dell'evento alla cui realizzazione devono essere diretti con efficacia causale virtuale e diretti in modo assolutamente univoco i fatti posti in essere dai soggetti agenti, l'impedimento, Eccellenza della Corte non c'è dubbio e questo lo si ricava dai lavori preparatori, lo si ricava dai primi commenti al codice penale, lo si ricava da tutta la dottrina che ha seguito l'entrata in vigore dell'attuale codice penale che si deve trattare di coartazione, io non voglio dire che debba essere coartazione di tipo fisico, può essere anche coartazione di tipo psicologico, ma coartazione e che cosa implica questo risultato di coartazione della libertà degli organi costituzionali, è magnificamente espresso, niente di meno che dà Vincenzo Manzini, Manzini che pure era un Giurista, e in queste cose bisogna scendere anche a un dato momento a considerare l'aspetto ideologico dell'espressione di determinate

posizioni, perché siamo in un tema che scotta, ribolle, vorrei dire, di valori politici, Manzini era un Giurista schiettamente fascista, però dichiara, enuncia con tutta fermezza e chiarezza che l'impedimento è dato dalla impossibilità di svolgere le prerogative e le attribuzioni che il diritto pubblico conferisce a certi organi, questo lo dice nel quarto volume del suo trattato, proprio nel commento all'art. 289, o qui la fotocopia e potrò esibirla alle Loro Eccellenze, ma a questo risultato si deve arrivare non per l'opinione doctoris, che è senza dubbio un argomento ermeneutico di tutto rispetto, ma mi permetto di ritenere non risolutivo, quello che conta è il dato normativo, dato normativo che come dicevo poc'anzi è espresso dall'affiancamento della fattispecie di fatto diretto a turbare a quella di fatto diretto ad impedire, allora che cosa significa turbare? Qualche autore, anche della maggiore statura scientifica, ha voluto parlare di turbamento della serenità degli organi costituzionali, io mi permetto di dissentire in pieno da questa lettura, che oltretutto non corrisponde storicamente e qui l'amico Musco mi può essere di

conforto a quella che è la genesi della norma di cui ci stiamo occupando, quando vigente è il codice del 1889, i comportamenti che non risultavano di impedimento venivano qualificati ai sensi di delitti contro la Pubblica Amministrazione erano comportamenti attraverso i quali si mirava a rendere più difficile, più ostacolata, più difficoltosa la condotta degli organi nei cui confronti l'azione era rivolta, non turbare la serenità che se dovessimo arrivare a questa lettura dovremmo dire che il delitto si consuma tutte le volte in cui una critica particolarmente pesante viene rivolta all'agire di questo o quello, Capo dello Stato o Governo, per carità è indubbio che si tratta di azioni che qualche volta turbano e turbano effettivamente, non soltanto sono idonee ma turbano effettivamente la serenità, perché a nessuno piace sentirsi dare del ladro o peggio, però non sono comportamenti che possano cadere, e allora io mi chiedo: sì, qui si potrebbe far riferimento alla scriminante della libertà di opinione, ma allora fuori di queste espressioni che sono di pensiero, di opinione, di idee, quali possono essere i comportamenti atti a turbare la

serenità, si potremmo con sforzo di fantasia immaginare questo o quest'altro, il rapimento di un... ma sono tutte ipotesi fantascientifiche che non competono alla serietà di una lettura di una norma dalla quale si traggono pesanti conseguenze di legge e allora... e allora fuori dal discorso del turbamento della serenità mi pare che si ritorni di nuovo a quella lettura che da Manzini in poi e accludo anche Alfredo De Marsico tra gli autori e cito a bella posta un altro autore fascista che sarebbe stato portato ad estendere i confini di questa norma incriminatrice ma che con il senso del Giurista li traccia invece secondo ragione ed equità, turbamento è ciò che rende più difficile, più difficoltoso, forse anche più pericoloso, lo svolgimento di certe attribuzioni, eccetera eccetera, mentre impedimento è ciò che rende impossibile lo svolgimento delle dette condotte all'organo costituzionale e qui dobbiamo pensare se la condotta ascritta agli attuali convenuti sia o no condotta che rendesse impossibile l'organo costituzionale Governo, l'adozione di quelle misure di politica estera, torno a dire, siamo sempre sul piano di rapporti politico diplomatici che le circostanze avrebbero

richiesto, ma il Governo aveva come i fatti hanno ampiamente dimostrato, non una, ma tante vie che portavano alla acquisizione di determinate notizie, il Governo non era assolutamente limitato da quelle che potevano... e vedete che mi muovo sempre nell'ottica accusatoria, parlando cioè come sivera sinta esposita, il Governo non era assolutamente limitato a quelle che erano le notizie che poteva fornire lo Stato Maggiore che a sua volta non era titolare di un dovere giuridico di queste... di fornire queste notizie, il Governo poteva riceverle da tante altre Parti, Ambasciate, Governi Stranieri, Stati Maggiori Stranieri, N.A.T.O. e così via dicendo, come di fatto è accaduto, Commissioni di Inchiesta, come di fatto è accaduto, quindi non un'impossibilità, cioè un precludere, né si dica che la preclusione nasce dalla particolare autorevolezza che la fosse Stato Maggiore avrebbe rivestito, perché non è questione di autorevolezza, si potrebbe pervenire al risultato di affermare realizzato l'effetto di impedimento solo ad una condizione, qualora si dovesse dimostrare e si potesse dimostrare che il Governo non solo riceveva notizie e informazioni sul tema che a me

interessa dallo Stato Maggiore e soltanto dallo Stato Maggiore ma che non poteva decidere se non alla stregua delle notizie fornite dallo Stato Maggiore e che non è assolutamente vero, come ripeto, tutta l'effettualità della vicenda che si è svolta e che le Loro Eccellenze conoscono ormai passo per passo, scansione per scansione, può dimostrare. Allora, allora ecco che non solo abbiamo una condotta che non ha rilevanza giuridica perché non è in violazione di un obbligo giuridico di precludere un certo evento, ma abbiamo un evento che non si realizza, perché non si realizza quel risultato di impossibilità che è la caratteristica dell'impedimento, perché è soltanto questo risultato di impossibilità che ci permette di tracciare un confine netto e preciso tra ciò che significa fatto diretto all'impedire e ciò che significa fatto diretto a turbare, se non vogliamo cadere nella affermazione a sommo avviso di chi ha l'onore di parlare alla loro giustizia, che il turbamento è il guasto alla serenità di giudizio. Questo prescinde da tutte le caratteristiche di quello che grazie a Dio è uno stato democratico, democratico liberale. Il Signor Procuratore della

Repubblica parlando in particolare della posizione che concerne accanto ad altro Generale convenuto, Generale Tascio, il Generale Melillo che ho l'onore di difendere assieme al collega Nanni che ha svolto un compito immane, partendo dal presupposto che noi fermamente contestiamo, vuoi in fatto e vuoi in diritto che tutti gli elementi positivi della fattispecie del 289 avrebbero trovato realizzazione, ha fatto riferimento alla scriminante dell'art. 51 con un senso giuridico dei più fini, ripeto qui debbo dire che dissento dal Signor Pubblico Ministero, soltanto perché egli, ed è logico data la sua impostazione di Accusa, non perché lo svolga come un ruolo precondizionato, ma perché è nella logica della struttura che qui stiamo dipanando, muove dal convincimento che sul piano positivo gli elementi obiettivi, quelli cioè che debbono verificarsi, perché ci sia un fatto conforme alla figura del 289 abbiano tutti trovato realizzazione e quindi passa ad interrogarsi sulla eventuale presenza di elementi negativi, di cause di giustificazione, locuzione che fra l'altro è entrata oggi nel nostro dettato legislativo ad opera del nuovo codice di

procedura... va bene, nuovo per modo di dire, del codice di procedura penale. Adempimento dell'obbligo, e siamo in una struttura militare rispetto alla quale non è consentito il sindacato di legittimità se non quando l'ordine abbia un contenuto manifestamente criminoso e giustamente è stata ricordata la vicenda normativa che dall'art. 40 del codice penale, militare di pace del '41, il codice penale militare, e non credo di essere sospetto di simpatie, non credo proprio, ma che io ho sempre anche a scuola e anche in assemblea in Senato, ricordato come pagina di grande civiltà per il nostro Paese, perché forse siamo stati l'unico Paese che in piena guerra, siamo nel '41, è uscito nella dichiarazione per cui il militare doveva non ubbidire all'ordine manifestamente criminoso e che è una presa di posizione normativa in periodo bellico, torno a dire, di civiltà giuridica eccezionale, comunque l'art. 40 è stato successivamente abrogato ed è stato sostituito da altra norma e che però sul punto della non realizzabilità di un ordine costitutivo di reato, mantiene la medesima posizione, la differenza è, Eccellenza, che mentre l'art. 40 abrogava

sull'area del diritto penale militare l'art. 51 del codice penale ordinario, l'attuale normativa si rifà, salvo l'eccezione dell'ordine manifestamente criminoso, a quelli che sono i principi dell'art. 51 rendendo quindi ordinariamente corresponsabili della esecuzione di un ordine illegittimo tanto chi ha dato l'ordine e quanto chi lo ha eseguito, rimane sempre però l'eccezione dell'ordine manifestamente costitutivo di reato e qui il Signor Pubblico Ministero ha fatto una scansione temporale delle... dei momenti dell'intervento e parlo del Generale Melillo, perché è una persona per la quale sto discutendo, si sarebbe verificato il suo intervento, cioè quello del luglio dell'80 e siamo in giorni immediatamente successivi al verificarsi della tragedia e non è colta la rilevanza penale di quello che avrebbe potuto essere l'atteggiamento del Generale Melillo, non parlo di comportamento, parlo di atteggiamento, perché il Signor Pubblico Ministero dice: "atteso che fosse in possesso di determinate notizie", e noi riteniamo fermamente che non lo fosse, ma ripeto, continuo a parlare dall'angolo visuale dell'Accusa, ammesso che

fosse e lo stesso Signor Pubblico Ministero usa un condizionale, non risulta che egli abbia in qualche modo influito su quello che era un passo meramente informale presso l'organo governativo. Dico subito che la formalità o informalità del passo, dell'intervento presso l'organo governativo non mi pare di eccessivo rilievo, perché anche se il passo non era formalmente qualificabile in uno degli atti regolati da leggi ordinamenti, avremmo sempre un modo di influire sul comportamento governativo, quello che conta è questo, che siamo in tema di concorso di persona nel reato e l'Accusa ipotizza nei confronti della condotta del Generale Melillo un comportamento di concorrente atipico, cioè di concorrente che non realizza direttamente quella che l'azione, la condotta incriminata, perché non è lui che direttamente si pone in contatto secondo l'angolo visuale dell'Accusa con il soggetto destinatario di certe notizie, ma corrobora, aiuta, eccetera eccetera. Ora, quello che qui rileva è che nessuna condotta di appoggio, non parliamo di istigazione, di determinazione, ma voglio limitarmi alla più blanda delle forme che la condotta atipica di concorso nel reato, dico

atipica perché non è quella dell'esecutore materiale può rivestire, il Generale Melillo non risulta autore di alcun tipo di comportamento che abbia avuto efficacia causale sul comportamento di chi doveva prendere contatto con il Governo e questo è molto importante perché in una fattispecie di 110 la condotta del concorrente atipico, cioè di colui che non realizza la condotta immediatamente ipotizzata da una norma penale incriminatrice deve essere posta in un certo rapporto di efficacia causale con la condotta dell'autore materiale, deve essere tale da, quando si tratti di realizzazione da parte di soggetti tutti coautori, tutti cioè autori del comportamento tipico, ma quando così non è, l'ausiliatore, l'istigatore, il determinatore intanto sono tali in quanto hanno posto una delle condizioni dell'agire di chi poi porta in essere il comportamento tipico, ora Eccellenza della Corte, non c'è un rigo, in questo processo che parli di una condotta che possa suonare in questo senso, al massimo e qui il Signor Pubblico Ministero si ferma proprio muovendo dalle sue premesse, ci sarà stata connivenza, cioè consapevolezza che noi neghiamo ma sotto il

profilo giuridico il Signor Pubblico Ministero riconosce che anche se questa consapevolezza di certi dati ci fosse, tale consapevolezza non si è trasfusa in una condotta realizzatrice di un comportamento di concorrente atipico, è rimasta chiusa, vorrei dire nel foro interno di chi era giunto a conoscenza di determinate notizie, ripeto, cosa che noi neghiamo, ma quello che mi interessa per la natura dell'analisi che mi permetto sommamente di svolgere davanti alla loro giustizia e questo, che anche se ci fosse questa conoscenza non assumerebbe i criteri di rilevanza ai sensi dell'art. 110 e seguenti del codice penale. E arriviamo al dicembre del 1980, quando c'è la partecipazione alla redazione, e adesso non voglio discutere dei modi, delle forme in cui questa partecipazione si è esercitata del Generale Melillo alla lettera che gli viene chiesta la cui stesura gli viene non chiesta, ordinata, ordinata e questo viene opportunamente sottolineato dal Signor Pubblico Ministero e gliele siamo grati, e parla della cordialità, eccetera eccetera, però sempre di ordine si trattava. Benissimo, è una lettera e vengo subito a quello che è il nodo che mi importa sciogliere

e di cui si dice che oltre che diretta agli uffici dello Stato Maggiore della Difesa, dello Stato Maggiore Generale, era diretta per copia, per copia agli uffici, al Gabinetto del Ministero per copia, il Signor Pubblico Ministero ha detto: "si tratta di una lettera che presenta dei caratteri di ambiguità, per cui non poteva risultare con l'evidenza che sarebbe necessaria per condurre ad una soluzione condannatoria il carattere criminoso dell'ordine che veniva impartito, io mi permetto Eccellenza della Corte di ritenere che non soltanto sotto il profilo soggettivo l'ordine non era manifestamente criminoso, ma che non era né manifestamente e né in modo ascoso, criminoso anche sul piano oggettivo, non era un ordine a contenuto criminoso perché? Perché la lettera in questione la cui stesura rappresenterebbe il coefficiente di apporto materiale dato alla vicenda dal Generale Melillo non realizza gli estremi del 289 è rivolta agli uffici dello Stato Maggiore Generale, dello Stato Maggiore della Difesa, cioè ad organo che non compare nella dizione dell'art. 289, ma si potrebbe dire, però per copia viene trasmessa al Gabinetto del Ministro della Difesa,

Eccellenza della Corte, qui non è filologia inutile, qui è veramente appello al buonsenso, alla ragion pratica, ma domandiamoci che cosa significa una trasmissione per copia, ma vogliamo dire che trasmettendo per copia lo Stato Maggiore trasmetteva, comunicava certe notizie al Ministro il quale si vedeva arrivare per copia notizie in prima battuta destinate allo Stato Maggiore Generale, allo Stato Maggiore della Difesa, cioè ad un organo che era alle sue dipendenze, che era alle sue dipendenze, il per copia che significa? Significa soltanto la volontà di far conoscere al Ministro non certe notizie, ma le notizie che erano state comunicate allo Stato Maggiore, cioè dire al Ministro, Signor Ministro, noi allo Stato Maggiore abbiamo comunicato queste notizie, è bene che lei lo sappia, ma queste non sono le notizie trasmesse al Ministro, perché? Perché sarebbe stato inaccettabile, anche il Ministro più bonario, più buon uomo della Prima Repubblica avesse potuto produrre dal suo seno sarebbe scattato come un aspide a vedersi trattato come figura di secondo piano a cui così, per conoscenza veniva trasmessa una notizia che doveva in prima battuta essere destinata a lui,

no, il sapore della lettera è tutt'altro, è di fa conoscere al Ministro ciò che si è detto allo Stato Maggiore, e qui non voglio fare, come un mio amico della fantastoria, ma vorrei dire che una comunicazione del genere, ti voglio dire quello che ho detto allo Stato Maggiore, è la premessa, quando vuoi sapere poi che cosa effettivamente io so o io penso, fammelo sapere che te lo comunico, intanto sappi che cosa ho comunicato allo Stato Maggiore, tanto per mettere le mani avanti di fronte a quegli attacchi di stampa che in quei giorni si muovevano circa l'operato dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, quindi per conoscenza, per copia, no no, mi correggo, per copia non vuole assolutamente esprimere una comunicazione diretta all'organo costituzionale, ma è tutto il contrario, si comunica all'organo Costituzionale qualche cosa, cioè quello che si è comunicato ad altro organo che Costituzionale non è e che non rientra assolutamente tra i soggetti passivi delineati dall'art. 289 e questo Eccellenza della Corte, mi porta alla conclusione che non è soltanto una questione di elemento soggettivo, cioè il contenuto della famosa missiva era tale da non

apparire ictu oculi, manifestamente costitutivo di reato così come si esprime adesso l'art. 4 della novella che ha abrogato l'art. 40 del codice penale militare di pace, non è soltanto questione di elemento soggettivo, cioè di carenza di dolo per la mancata apprensione della natura del contenuto dell'ordine, ma è questione proprio prima di tutto di effettivo contenuto e sapore dell'ordine, ordine che non era manifestamente criminoso, impartendo l'ordine di stendere quella lettera destinata allo Stato Maggiore non si infrangeva minimamente la regola del 289 e la trasmissione per copia, per copia, al Gabinetto del Ministro e non sto qui ad insistere perché mi sembrerebbe veramente superfluo davanti alla Loro giustizia, ad insistere sulla differenza tra Ministro e Gabinetto, posso anche ammettere che il centro di imputazione sia sempre lo stesso, il Ministro, però quando trasmetto per copia non gli comunico certe notizie, ma gli comunico quello che ho comunicato ad altri che altrimenti si sarebbe trattata di una scorrettezza che in un ambiente così ligio a formalità qualche volta addirittura formalismi, com'è l'ambiente militare, sarebbe risultato assolutamente

inammissibile. Eccellenza della Corte, sono questi i motivi che inducono il secondo Difensore a fare proprie le conclusioni assolutorie cui era arrivato l'Avvocato Nanni, circa innanzi tutto l'insussistenza del fatto, e in subordinata sulla liceità del fatto qualora si accettasse la tesi avanzata dal Signor Pubblico Ministero, della valenza meramente soggettiva della conoscenza dell'apprensione, del carattere criminoso dell'ordine oggetto della lettera del dicembre del 1980 perché il fatto è scriminato, non costituisce reato per la presenza di una causa di giustificazione e concludo Eccellenza della Corte rivendicando a me stesso soltanto una cosa, in questo processo mi sono sforzato e l'ho dimostrato dall'altro e unico mio intervento, quando avevo patrocinato l'ammissione come Parte Civile del rappresentante della città di Palermo, perché avevo ritenuto che in una vicenda così immane, così dolorosa, tutte le voci dovessero essere ascoltate. Io non credo di essere stato partigiano, non credo di essere stato Difensore di poteri costituiti se non di uno e di uno soltanto a cui fermamente credo e ho sempre creduto, quello della legge. Grazie! **PRESIDENTE:**

allora, la Corte rinvia all'udienza del 27 aprile, ore 9:30 invitando gli imputati a ricomparire senza altro avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. 50 pagine.

**per O.F.T.
Natale PIZZO**